Cassa pensione dell’economia lattiera

(proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera)

Regolamento d’organizzazione ed elettorale

In vigore dal:	1° gennaio 2026
Deciso da:	Commissione assicurativa della Cassa pensione dell’economia lattiera in data 11 novembre 2025
Approvato da:	Consiglio di fondazione in data 11 dicembre 2025

INDICE

ART. 1. INTRODUZIONE 3
1.1. Informazioni generali 3
1.2. Scopo 3

ART. 2. COMMISSIONE ASSICURATIVA (COAS) 3
2.1. Mansioni e competenze 3
2.2. Composizione e costituzione 4
2.3. Durata del mandato 4
2.4. Elezione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti 5
2.5. Convocazione e svolgimento delle sedute 6
2.6. Quorum e deliberazioni 7
2.7. Verbale 7
2.8. Indennità 7

ART. 3. COMITATO ASSICURATIVO (COMITATO COAS) 7
3.1. Mansioni 7
3.2. Composizione, elezione e mandato 7
3.3. Convocazione e svolgimento delle sedute 8
3.4. Quorum e deliberazioni 8
3.5. Verbale 8

ART. 4. COMITATO D'INVESTIMENTO (CI) 8
4.1. Mansioni 8
4.2. Composizione, elezione e mandato 9
4.3. Convocazione e svolgimento delle sedute 9
4.4. Quorum e deliberazioni 9
4.5. Verbale 9

ART. 5. ORGANO D'ESECUZIONE (OES) 10
5.1. Informazioni generali 10
5.2. Mansioni e competenze del responsabile della CP 10

ART. 6. RAPPRESENTANZA E DIRITTO DI FIRMA 10

ART. 7. DISPOSIZIONI GENERALI 11
7.1. Responsabilità e obbligo del segreto 11
7.2. Integrità e lealtà 11

ART. 8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 11
8.1. Disposizioni transitorie 11
8.2. Disposizioni finali 11

ART. 1. INTRODUZIONE

1.1. Informazioni generali

La Cassa pensione dell'economia lattiera (di seguito «CP») è un'opera di previdenza di proparis Fondazione di Previdenza arti e mestieri Svizzera (di seguito «proparis»).

Sulla base del regolamento d'organizzazione ed elettorale di proparis, la commissione assicurativa della CP ha adottato il presente regolamento.

1.2. Scopo

Il presente regolamento disciplina la convocazione e la composizione, il procedimento di elezione e di votazione, l'organizzazione nonché i diritti e doveri dei seguenti organi della CP:

- commissione assicurativa (di seguito «COAS»)
- comitato assicurativo (di seguito «comitato COAS»)
- comitato d'investimento (di seguito «CI»)
- organo d'esecuzione (di seguito «OES»)

ART. 2. COMMISSIONE ASSICURATIVA (COAS)

2.1. Mansioni e competenze

[1] Informazioni generali

La COAS è l'organo paritetico della CP responsabile della strutturazione e dello sviluppo della CP ai sensi delle basi regolamentari di proparis.

[2] Mansioni e competenze

Nei limiti delle disposizioni dettate del consiglio di fondazione e fatta salva la sua approvazione, nonché in adempimento delle norme di legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, alla COAS spettano in particolare le mansioni e i poteri seguenti:

a. adozione e modifica del regolamento d'organizzazione ed elettorale della CP, del regolamento delle prestazioni (regolamento di previdenza e piani di previdenza) nonché degli allegati ai regolamenti specifici dell'opera di previdenza;
b. approvazione del budget;
c. approvazione del conto annuale;
d. nomina dell'ufficio di revisione;
e. determinazione del tasso d'interesse per la remunerazione dell'avere di vecchiaia e delle riserve dei contributi del datore di lavoro;
f. determinazione delle aliquote di conversione;
g. determinazione del tasso d'interesse tecnico;
h. decisione sull'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi;
i. determinazione dell'ammontare delle riserve di fluttuazione di valore nel rispetto delle prescrizioni del regolamento sugli investimenti;
j. definizione della strategia d'investimento e decisione sulle operazioni d'investimento;
k. adozione di provvedimenti in caso di capacità di rischio limitata ai sensi del regolamento in materia d'investimenti;

l. adozione di misure di risanamento ai sensi del regolamento sulle misure di risanamento in caso di copertura insufficiente;

m. monitoraggio dell'attività dell'OES e del responsabile della CP;

n. informazione delle persone assicurate;

o. verifica delle prove relative alla disdetta da parte dell'associazione secondo la cifra 7 del contratto di affiliazione e deliberazione sulla sua legittimità.

p. approvazione del reporting sulla gestione del rischio e sul sistema di controllo interno (SCI) dell'opera di previdenza e garanzia che i responsabili delle decisioni vengano informati riguardo alle modifiche.

Ulteriori mansioni e poteri della COAS sono definiti nel regolamento sugli investimenti, nel regolamento sulle riserve e sugli accantonamenti nonché nel regolamento sulla liquidazione a livello di fondazione e sulla liquidazione parziale o totale a livello di opera di previdenza.

La COAS esercita la propria responsabilità sotto la vigilanza del consiglio di fondazione paritetico di proparis e nell'osservanza delle sue disposizioni. proparis ha facoltà di impartire istruzioni alla COAS e le fornisce la propria consulenza.

La COAS può attribuire l'incarico di preparare e di assistere l'attuazione delle sue decisioni a dei comitati di cui monitora l'attività e i risultati.

2.2. Composizione e costituzione

La COAS è composta pariteticamente da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei dipendenti.

La COAS si autocostituisce. La convocazione alla seduta costitutiva viene effettuata dall'ultimo presidente in carica. I partecipanti alla seduta nominano il presidente del giorno.

La COAS elegge tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente, che rimangono in carica per un mandato e appartengono a rotazione ai rappresentanti dei datori di lavoro e ai rappresentanti dei dipendenti.

2.3. Durata del mandato

Il mandato dura 4 anni, dal 1° gennaio del primo anno al 31 dicembre del quarto anno. Opzione: Il mandato dura quattro anni, dal 1° luglio del primo anno al 30 giugno del quarto anno. Ogni membro della commissione assicurativa rimane in carica e assolve le proprie responsabilità per tutta la durata del mandato e oltre la sua conclusione, fino alla seduta costitutiva destinata a stabilire il mandato successivo.

Il mandato presso la COAS termina anticipatamente:

a) in seguito a dimissioni;
b) in seguito a destituzione;
c) in seguito a decesso oppure
d) al termine del rapporto di lavoro o al più tardi sei mesi dopo il pensionamento per i rappresentanti dei dipendenti che hanno un rapporto di lavoro con un datore di lavoro affiliato.

Se un membro esce dalla commissione nel corso del suo mandato, la relativa associazione provvede a sostituirlo al più presto possibile per la durata residua. Se il membro uscente non era stato designato da un'associazione, si applica per analogia il procedimento di nomina di cui al punto 2.4.2.

2.4. Elezione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti

1 Elezione da parte delle associazioni dei datori di lavoro e di quelle dei dipendenti

I rappresentanti dei datori di lavoro vengono nominati dagli organi competenti delle associazioni fondatrici interessate. I rappresentanti dei dipendenti vengono nominati dalle associazioni di dipendenti, a meno che il 15% degli assicurati attivi della CP non richieda un'elezione diretta con l'esercizio del diritto di voto da parte degli assicurati attivi. La richiesta scritta deve essere presentata al più tardi sei mesi prima della scadenza del mandato. L'OES verifica che le condizioni siano soddisfatte.

Le associazioni di datori di lavoro nominano il numero seguente di rappresentanti:

FROMARTE:	4 rappresentanti

Le associazioni di dipendenti nominano i seguenti rappresentanti:

Associazione professionale dei casari:	4 rappresentanti

Nel limite del possibile, le associazioni dei dipendenti e dei datori di lavoro si adoperano affinché un rappresentante faccia parte della cerchia di assicurati attivi. Per le associazioni di dipendenti non è indispensabile che sia stato stipulato un CCL. In ogni caso per ogni azienda datrice di lavoro possono essere nominati nella COAS al massimo due dipendenti. La rielezione è ammessa.

2 Procedimento di nomina e di avvio delle elezioni dei rappresentanti dei dipendenti

La responsabilità per la preparazione e l'esecuzione delle elezioni spetta all'OES della CP nonché al presidente e al vicepresidente della COAS (ufficio elettorale).

Le nomine da parte delle associazioni dei dipendenti si svolgono sei mesi prima della scadenza del mandato.

Se è stata presentata una richiesta di elezioni dirette, i rappresentanti dei dipendenti in carica nella COAS propongono agli assicurati attivi le candidature alla commissione per il mandato successivo. Le candidature vengono notificate ai datori di lavoro unitamente all'invito a presentare per iscritto altre nomine all'ufficio elettorale entro 30 giorni dalla data d'invio. I datori di lavoro sono tenuti a consegnare immediatamente a ciascuno dei loro dipendenti la documentazione consegnata dall'ufficio elettorale. La documentazione informa i dipendenti in merito al profilo richiesto per ricoprire la funzione di membro della commissione.

Se non vengono presentate altre candidature, si considerano tacitamente eletti i candidati proposti dai rappresentanti dei dipendenti nella COAS. Una lista dei rappresentanti dei dipendenti eletti viene consegnata ai datori di lavoro all'attenzione dei dipendenti.

Se il numero di candidati eccede quello dei rappresentanti da eleggere nella COAS, vengono realizzate una lista dei candidati e delle schede elettorali, che i datori di lavoro consegnano successivamente in busta chiusa ai dipendenti. I datori di lavoro sono tenuti a consegnare immediatamente ai loro dipendenti i documenti elettorali ricevuti sigillati. I dipendenti possono esprimere tante preferenze (voti per candidati) quanti sono i rappresentanti dei dipendenti da eleggere nella COAS. Il cumulo non è ammesso. La votazione avviene tramite lettera all'ufficio elettorale. Il termine per il voto è di

30 giorni a decorrere dalla data di spedizione della lista dei candidati e delle schede elettorali.

L'ufficio elettorale verifica la validità delle schede elettorali ricevute. Non sono valide:

a. le schede compilate in modo illeggibile;

b. le schede con un numero di preferenze di voto espresse superiore al numero di rappresentanti da eleggere;

c. le schede ricevute in ritardo dall'ufficio elettorale;

d. le schede di voto con nomi di persone non candidate.

Sono eletti a membri della commissione i quattro candidati che ricevono il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti si procede all'estrazione a sorte.

Le elezioni possono anche svolgersi elettronicamente. La COAS determina la modalità di svolgimento.

2.5. Convocazione e svolgimento delle sedute

La COAS si riunisce su invito del presidente o, in caso di suo impedimento, del vicepresidente ogni qualvolta sia necessario per la gestione degli affari, ma comunque almeno due volte all'anno.

A ogni seduta della COAS devono essere invitati la segreteria di proparis e il responsabile della CP. Essi hanno diritto di presentare domande e di esprimere un voto consultivo.

La COAS si riunisce anche se almeno la metà dei membri della commissione richiede per iscritto al presidente la convocazione di una seduta straordinaria specificandone gli oggetti all'ordine del giorno. In questa evenienza, il presidente deve convocare la seduta tempestivamente.

La convocazione della COAS deve avvenire almeno 14 giorni prima del giorno della seduta; in casi d'emergenza tale termine può essere abbreviato.

La convocazione alla seduta della COAS deve specificare il giorno, l'ora e il luogo della seduta nonché l'ordine del giorno. Contemporaneamente, ai membri della commissione devono essere consegnati i documenti pertinenti alla seduta.

L'ordine del giorno della COAS prevede sempre almeno i seguenti oggetti: verbale dell'ultima seduta e andamento degli affari, incluse le questioni relative al personale e la situazione finanziaria.

La preparazione delle sedute spetta al presidente in collaborazione con il responsabile della CP. In caso di assenza, il presidente viene rappresentato dal vicepresidente.

La presidenza della COAS viene assunta dal presidente e in caso di impedimento dal vicepresidente. Il presidente della seduta designa il verbalista.

Il presidente della seduta ha tutti i poteri direttivi necessari per assicurare che la seduta si svolga in modo ordinato, efficiente e indisturbato.

In ogni seduta la COAS deve essere informata, a seconda dell'attività, dal presidente o dal responsabile della CP sull'andamento corrente degli affari e sulle operazioni importanti della CP.

Gli eventi importanti e straordinari devono essere immediatamente portati a conoscenza dei membri della commissione per via circolare.

Nell'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati, ogni membro della commissione può chiedere informazioni su tutte le questioni della CP e richiedere che gli vengano presentati libri e atti, purché ciò sia necessario per

lo svolgimento di una mansione. Le persone incaricate della direzione sono obbligate a fornire tali informazioni.

2.6. Quorum e deliberazioni

La facoltà di deliberare è data quando sono presenti – fisicamente oppure tramite conferenza telefonica o videoconferenza – almeno metà dei rappresentanti dei datori di lavoro e metà dei rappresentanti dei dipendenti.

La COAS adotta le proprie delibere a maggioranza semplice dei voti espressi in presenza oppure tramite conferenza telefonica o videoconferenza. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo, mentre nelle elezioni si procede a un'estrazione a sorte.

Nelle votazioni e nelle elezioni non è ammessa la rappresentanza.

I rappresentanti dei dipendenti e i rappresentanti dei datori di lavoro hanno il diritto di interrompere la seduta in qualunque momento e di discutere separatamente.

In merito alle attività non indicate nell'ordine del giorno è possibile deliberare solo in caso di consenso della maggioranza dei membri della commissione.

Per la presentazione di domande che rientrano nell'ambito degli oggetti all'ordine del giorno debitamente annunciati e per le discussioni senza adozione di delibere non è necessario alcun preavviso.

Eccezionalmente, la COAS può deliberare in via circolare se nessun membro della commissione richiede la discussione e la consultazione. Le delibere per via circolare sono valide solo se almeno due terzi dei membri della commissione approvano l'operazione.

Ogni delibera adottata in via circolare deve essere verbalizzata nella seduta successiva della COAS.

2.7. Verbale

Sulle discussioni e delibere delle sedute viene tenuto un verbale. All'inizio di ogni seduta il presidente della COAS designa il verbalista. Il verbale viene firmato dal presidente e dal verbalista e consegnato ai membri della commissione e alla segreteria di proparis entro un mese. Il verbale deve essere approvato durante la seduta successiva.

2.8. Indennità

Per la preparazione, l'esecuzione e la partecipazione alle sedute nonché per prestazioni erogate a titolo supplementare, i membri della COAS e dei comitati vengono indennizzati; tali indennità sono disciplinate un regolamento a parte.

ART. 3. COMITATO ASSICURATIVO (COMITATO COAS)

3.1. Mansioni

Il comitato COAS prepara gli oggetti all'ordine del giorno della seduta della COAS. Esso è incaricato di assistere l'attuazione delle decisioni della COAS.

3.2. Composizione, elezione e mandato

Il comitato COAS è composto d'ufficio dal presidente e dal vicepresidente della COAS. La COAS ha la facoltà di aumentare pariteticamente il numero di membri in seno al comitato COAS.

I rappresentanti dei datori di lavoro e i rappresentanti dei dipendenti annunciano oralmente i loro candidati alla seduta costitutiva della COAS di cui al punto 2.2; successivamente ha luogo l'elezione. Sono eletti i candidati che hanno ricevuto il numero maggiore di voti validi. In caso di parità di voti si procede all'estrazione a sorte.

I rappresentanti dei datori di lavoro e i rappresentanti dei dipendenti eleggono congiuntamente tutti i rappresentanti in seno al comitato COAS.

I membri eletti del comitato COAS iniziano il loro mandato immediatamente dopo la loro elezione.

Il mandato dura quattro anni. In caso di cessazione anticipata del mandato, si tiene un'elezione sostitutiva in seno alla COAS. Il successore eletto subentra nel mandato in corso del suo predecessore.

3.3. Convocazione e svolgimento delle sedute

Il comitato COAS si riunisce su invito del presidente o, in caso di suo impedimento, del vicepresidente, d'intesa e in collaborazione con il responsabile della CP.

Il comitato COAS si riunisce con la frequenza richiesta dalla gestione degli affari.

A ogni seduta del comitato COAS devono essere invitati la segreteria di proparis e il responsabile della CP. Essi hanno diritto di presentare domande e di esprimere un voto consultivo.

La convocazione del comitato COAS deve avvenire almeno 10 giorni prima del giorno della seduta; in casi d'emergenza tale termine può essere abbreviato. La convocazione alla seduta deve specificare il giorno, l'ora e il luogo della seduta nonché gli oggetti all'ordine del giorno. Contemporaneamente, ai membri devono essere consegnati i documenti pertinenti alla seduta. L'ordine del giorno prevede sempre almeno i seguenti oggetti: verbale dell'ultima seduta e orientamento sull'andamento degli affari, incluse le questioni relative al personale e la situazione finanziaria.

Il presidente designa un verbalista.

3.4. Quorum e deliberazioni

Il comitato COAS può deliberare validamente quando sono presenti – fisicamente oppure tramite conferenza telefonica o videoconferenza – almeno metà dei rappresentanti dei dipendenti e metà dei rappresentanti dei datori di lavoro.

Le delibere del comitato COAS sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità, il voto del presidente vale il doppio.

3.5. Verbale

Sulle discussioni e delibere delle sedute viene tenuto un verbale. All'inizio di ogni seduta il presidente designa il verbalista. Il verbale viene firmato dal presidente e dal verbalista e consegnato ai membri e alla segreteria di proparis entro un mese. Il verbale deve essere approvato durante la seduta successiva.

ART. 4. COMITATO D'INVESTIMENTO (CI)

4.1. Mansioni

Il CI risponde dell'attuazione dell'asset allocation strategica disposta dalla COAS, incluso il piano di rebalancing, e in questo ambito decide in merito all'acquisto o alla vendita di investimenti patrimoniali o di parti di essi. Esso fornisce alla COAS, almeno due volte all'anno, un rapporto sull'attività e sui risultati d'investimento come pure sui rischi assunti. Il CI prepara ulteriori operazioni d'investimento all'attenzione del comitato COAS e ne presenta specifica richiesta.

Il CI può servirsi della collaborazione di specialisti esterni.

4.2. Composizione, elezione e mandato

Il CI è composto pariteticamente da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei dipendenti.

Il CI è composto d'ufficio dal presidente e dal vicepresidente della COAS. Gli altri due membri vengono eletti dalla COAS.

I rappresentanti dei datori di lavoro e i rappresentanti dei dipendenti annunciano oralmente i loro candidati alla seduta costitutiva della COAS di cui al punto 2.2; successivamente ha luogo l'elezione. Sono eletti i candidati che hanno ricevuto il numero maggiore di voti validi. In caso di parità di voti si procede all'estrazione a sorte.

I rappresentanti dei datori di lavoro e i rappresentanti dei dipendenti eleggono insieme tutti i rappresentanti in seno al CI.

I membri eletti del CI iniziano il loro mandato immediatamente dopo la loro elezione.

Il mandato dura quattro anni. In caso di cessazione anticipata del mandato, si tiene un'elezione sostitutiva in seno alla COAS. Il successore eletto subentra nel mandato in corso del suo predecessore.

4.3. Convocazione e svolgimento delle sedute

Il CI si riunisce su invito del presidente o del vicepresidente, d'intesa e in collaborazione con il responsabile della CP.

Il CI si riunisce con la frequenza richiesta dalla gestione degli affari.

La convocazione del CI deve avvenire almeno 14 giorni prima del giorno della seduta; in casi d'emergenza tale termine può essere abbreviato. La convocazione alla seduta deve specificare il giorno, l'ora e il luogo della seduta nonché gli oggetti all'ordine del giorno. Contemporaneamente, ai membri devono essere consegnati i documenti pertinenti alla seduta.

4.4. Quorum e deliberazioni

Il CI può deliberare validamente quando sono presenti – fisicamente oppure tramite conferenza telefonica o videoconferenza – almeno metà dei rappresentanti dei dipendenti e metà dei rappresentanti dei datori di lavoro.

Le delibere del CI sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità, il voto del presidente vale il doppio.

Le delibere per via circolare sono ammesse solo se approvate da entrambi i membri del comitato d'investimento o da almeno tre suoi membri. Tali delibere vanno annotate nel verbale della seduta successiva.

4.5. Verbale

Sulle discussioni e delibere delle sedute viene tenuto un verbale. All'inizio di ogni seduta il presidente designa il verbalista. Il verbale viene firmato dal presidente e dal verbalista e consegnato ai membri entro un mese. Il verbale deve essere approvato durante la seduta successiva.

ART. 5. ORGANO D'ESECUZIONE (OES)

5.1. Informazioni generali

La cassa di compensazione AVS dell'economia lattiera è l'OES della CP ed è incaricata da proparis dell'attuazione della previdenza professionale, ambito in cui proparis ha facoltà di impartire istruzioni alla cassa di compensazione.

L'OES assicura la disponibilità delle risorse e delle strutture personali, logistiche e organizzative necessarie per un'attuazione regolare della previdenza professionale.

Il responsabile dell'OES designa un responsabile della cassa pensioni che si occupa della direzione della CP

e risponde dell'attuazione della previdenza professionale.

Il responsabile della cassa pensione deve soddisfare i requisiti di legge, disporre delle conoscenze necessarie, godere di una buona reputazione e offrire le garanzie necessarie per assicurare una gestione irreprensibile dell'attività.

Il responsabile della cassa pensione fa capo al responsabile della cassa AVS dal punto di vista manageriale e alla COAS della CP dal punto di vista tecnico-specialistico.

I singoli servizi erogati dall'OES a proparis sono disciplinati in un contratto di prestazione di servizi.

5.2. Mansioni e competenze del responsabile della CP

Il responsabile della CP partecipa alle sedute della COAS e dei comitati in un ruolo consultivo.

In collaborazione con il presidente della COAS, il responsabile della CP prepara le attività della COAS e del comitato ed esegue / monitora l'attuazione delle delibere di tali organi. Elabora inoltre le basi per lo sviluppo strategico della CP e le presenta agli organi competenti perché siano oggetto di discussione e delibera.

Organizza, dirige e controlla le operazioni quotidiane della CP nell'osservanza delle direttive del consiglio di fondazione e della segreteria di proparis.

ART. 6. RAPPRESENTANZA E DIRITTO DI FIRMA

L'OES incaricato da proparis rappresenta esternamente la CP nelle operazioni quotidiane.

Per atti nei confronti delle autorità, proparis può conferire all'OES le opportune procure.

Inoltre, solo le persone iscritte nel registro di commercio con diritto di firma collettiva a due possono obbligare la CP e proparis.

ART. 7. DISPOSIZIONI GENERALI

7.1. Responsabilità e obbligo del segreto

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione della CP rispondono del danno che esse le arrecano intenzionalmente o per negligenza.

I membri della COAS, i partecipanti alle sedute con funzione consultiva senza diritto di voto e il verbalista sono tenuti a mantenere il segreto nei confronti di terzi in merito a tutte le questioni di cui vengono a conoscenza in connessione all'adempimento delle mansioni che svolgono per la CP. I verbali della COAS e del comitato vanno trattati con la massima riservatezza. Ogni violazione dell'obbligo del segreto può comportare le conseguenze previste dalla legge. L'obbligo del segreto persiste anche dopo la conclusione dell'attività presso la CP.

7.2. Integrità e lealtà

Le disposizioni sull'integrità e sulla lealtà ai sensi della LPP, le disposizioni sull'accettazione di vantaggi patrimoniali personali nonché sui legami d'interesse e la loro rivelazione sono contenute nel regolamento d'organizzazione ed elettorale di proparis. Anche il sistema di controllo interno (SCI) è disciplinato nel regolamento d'organizzazione ed elettorale di proparis. In questa sede si rinvia alle stesse in modo esplicito.

ART. 8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

8.1. Disposizioni transitorie

[1] Mandato in corso

Il mandato dei membri della COAS e del comitato in corso al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento viene portato a termine.

8.2. Disposizioni finali

[1] Testo regolamentare determinante

Il presente regolamento è stato redatto in lingua tedesca e può essere tradotto in altre lingue.

In caso di divergenze tra il testo tedesco e una sua traduzione in un'altra lingua fa stato il testo tedesco.

[2] Entrata in vigore / Modifiche

Con l'accettazione da parte della COAS e dopo l'approvazione da parte del consiglio di fondazione di proparis, il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2026. Esso sostituisce tutte le disposizioni in materia precedentemente vigenti.